



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 206

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito all' "obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex art. 18 comma 1 lettera c) ed art. 41 Dlgs 81/08 e smi".

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella risposta all'interpello n. 2 del 26 ottobre 2022 (all.n.1) si occupa dell'obbligo di sorveglianza sanitaria al fine di chiarire se gli obblighi del datore di lavoro nei confronti del dipendente sono connessi esclusivamente con l'applicazione del giudizio di idoneità fornito dal medico competente.

In particolare, attraverso il suddetto interpello si è posto il quesito se l'obbligo di sorveglianza sanitaria fosse da intendersi ricompreso nell'art. 41 o nell'art. 18 del D.LGS n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), ossia se tale adempimento sia da collegarsi rigidamente all'interno degli obblighi a carico del datore di lavoro connessi esclusivamente con l'applicazione dei giudizi di idoneità emessi dal medico competente, oppure se, il datore di lavoro debba, in generale, tenere conto delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo conseguentemente una sorveglianza sanitaria programmata dal medico competente in funzione dei rischi globalmente valutati per la mansione specifica.

L'art. 41, del D.LGS n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato "Sorveglianza sanitaria", al comma 1, prevede che: "La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi". Lo stesso articolo, al comma 2, prevede in particolare, che la sorveglianza sanitaria comprende, tra l'altro, una visita medica preventiva "intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica" e una visita medica periodica "per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno (...)".

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha affermato che la sorveglianza

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

sanitaria deve essere ricondotta all'art. 41 del D.LGS n. 81 del 9 aprile 2008, rammentando che la stessa viene definita dall'art. 2 del medesimo decreto legislativo quale "insieme di atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, nonché alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa".

Il Ministero cita inoltre l'art. 18 comma 1, lettera c), del D.LGS n. 81 del 9 aprile 2008, evidenziando che il datore di lavoro "nell'affidare i compiti ai lavoratori" ha l'obbligo di "tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza"; di "vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità"; di "aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione". Dunque, le visite sono obbligatorie per i lavoratori e devono essere effettuate **dal medico competente, nominato dal datore di lavoro, il quale si deve, altresì assicurare che i dipendenti non svolgano particolari mansioni senza l'apposito giudizio di idoneità del medico.**

In conclusione, alla luce della complessa normativa vigente la Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero ritiene che le disposizioni in materia prevedano precisi obblighi per i datori di lavoro e i medici competenti, in forza della loro specifica posizione di garanzia. Pertanto, la sorveglianza sanitaria deve essere ricondotta nell'ambito dell'articolo 41 del Dlgs n. 81/2008, ossia va effettuata dal medico competente con la conseguenza che gli obblighi a carico del datore di lavoro sono connessi esclusivamente con l'applicazione del giudizio di idoneità espresso dal medico e delle eventuali prescrizioni o limitazioni.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All.n.1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005